



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 8 del 21/02/2022**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA  
PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022**

**SINDACO**

- VISTO** l'art. del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008) recante *disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa*, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;
- CONSTATATA** la rilevante diffusione infestante della processionaria del pino (*thaumetopoea pityocampa*) che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere, ed in particolare: pino nero (*pinus nigra*), pino silvestre (*pinus sylvestris*), pino marittimo (*pinus pinaster*), pino d'aleppo (*pinus halepensis*);
- CONSIDERATO** che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;
- TENUTO CONTO** che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono e si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante, ed inoltre con il contatto diretto con le larve si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;
- VALUATA** la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;
- RILEVATO** che l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";
- RITENUTO** pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;
- VISTO** l'art.13 della L.833/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- VISTO** il Decreto del 26.01.2017 del Dirigente del dipartimento Regionale dell'agricoltura della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 3, comma 4, della Legge 241/90;
- VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

## ORDINA

**A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi), nelle quali siano presenti piante di cedro e di pini, in particolare delle specie di cui in premessa, di provvedere nel periodo compreso tra i mesi di novembre e marzo e comunque entro il 15 marzo ad effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino – Traumatocampa pityocampa, al fine di accertare la presenza di larve e/o nidi di Processionaria del Pino.**

**1-** In caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse *masse sericee*), intervenire immediatamente ed obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi e qualora gli interventi di natura non chimica dovessero risultare inefficaci, effettuare trattamenti con larvicida biologico per lepidotteri, tossico per ingestione da parte delle larve o con un regolatore di crescita, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti. Si raccomanda di rivolgersi preferibilmente a ditte specializzate.

Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali trattamenti devono essere effettuati tra i mesi di **novembre e il mese di marzo**.

## AVVISA

- a) Che le spese per gli interventi suddetti, sono a carico dei proprietari o conduttori interessati;
- b) E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, indifferenziato e organico;
- c) Salvo il fatto non costituisca più grave reato, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
- d) Che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007, i proprietari o i conduttori dei terreni in cui di trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale;

## DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- All'A.S.P. di Catania, Distretto Veterinario di Palagonia;
- All'A.S.P. di Catania, Distretto di Igiene Pubblica di Palagonia;
- Al locale Comando di Polizia Municipale, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, per tutto il tempo di validità del provvedimento.

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Il Comandante della P.L.  
Dott. Gesualdo Schillaci

---

Castel di Iudica, 21/02/2022

Sindaco  
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.